



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO GIUSTIZIA MINORILE

Direzione Generale del Personale e della Formazione – Risorse Umane
UFFICIO I – Amministrazione del personale di Polizia Penitenziaria

Prot. n. 15632

Roma, 15 MAG. 2008

S.A.P.Pe.
Via Trionfale, 79/A
00136 ROMA

C.G.I.L. – F.P./P.P.
Via Leopoldo Serra, 31
00153 ROMA

O.S.A.P.P.
Via della Pisana 228
00163 ROMA

Si.A.P.Pe.
Via Belice, 13
00012 GUIDONIA – ROMA

C.I.S.L. – F.P.S./P.P.
Via Lancisi, 25
00161 ROMA

U.S.P.P.
Via Giacinto Mompiani, 7
ROMA

U.I.L. – P.A./P.P.
Via Emilio Lepido, 46
00157 ROMA

F.S.A. C.N.P.P.
Via degli Arcelli, s.n.c.
00163 ROMA

Si.N.A.P.Pe.
Largo Luigi Daga, 2
00164 ROMA

Oggetto: Ripartizione monte ore lavoro straordinario Personale di Polizia Penitenziaria relativo al contingente per la Giustizia Minorile. Esercizio finanziario 2008.

In conformità al disposto di cui all'art. 25 del D.P.R. 164/2002 trasmetto, in allegato, la bozza della lettera circolare riguardante le direttive atte a disciplinare, nell'anno in corso, le modalità di attribuzione del compenso per lavoro straordinario, al personale del Corpo di Polizia Penitenziaria, il piano di ripartizione del monte ore di lavoro straordinario da assegnare agli Istituti e Servizi periferici dell'Amministrazione per la Giustizia Minorile, al fine di consentire il regolare assolvimento dei compiti istituzionali demandati al personale del Corpo di Polizia Penitenziaria nel corso dell'anno 2008.

Si precisa che la predetta ripartizione è stata effettuata tenendo conto dei criteri già concordati con codeste OO.SS. e dell'effettivo ricorso al lavoro straordinario nell'anno 2007 da parte delle Direzioni degli Istituti e Servizi della Giustizia Minorile.

Si prega di far conoscere, in tempi brevi, eventuali osservazioni stante l'urgenza di impartire le necessarie disposizioni.

IL DIRETTORE GENERALE
Luigi DIMAURO

Via Giulia, 131 00186 – ROMA Tel.06.68188259 – Fax 06.68188260 e.mail: polpen.dgm@giustizia.it



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO GIUSTIZIA MINORILE

Direzione Generale del Personale e della Formazione – Risorse Umane
UFFICIO I – Amministrazione del personale di Polizia Penitenziaria

Prot. N°

Roma,

LETTERA CIRCOLARE N.

Ai Signori Direttori
dei Centri per la Giustizia Minorile
LORO SEDI

Al Signor Direttore
dell'Istituto Centrale di Formazione
ROMA

BOZZA

OGGETTO: Remunerazione del lavoro straordinario prestato dal personale del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso gli Istituti e servizi del Dipartimento della Giustizia Minorile.
Esercizio finanziario 2008 – cap.2019.

Il Decreto 28 dicembre 2007 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, concernente " Ripartizione in capitoli delle unità revisionali di base relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008", ha assegnato al capitolo 2019 "compenso per lavoro straordinario al personale di Polizia penitenziaria del contingente della giustizia minorile un finanziamento pari ad € 2.096.815,00 al netto degli oneri a carico dello Stato ed al lordo dei contributi a carico del dipendente ed I.R.P.E.F.

Ciò posto si forniscono le direttive atte a disciplinare, per l'anno in corso, le modalità di attribuzione del compenso per lavoro straordinario al personale del Corpo di Polizia Penitenziaria impiegato presso gli istituti e servizi del Dipartimento della Giustizia Minorile.

Ferma restando la tutela primaria ed inderogabile della sicurezza, dell'ordine e della disciplina presso ciascun istituto o servizio, le richieste di prestazioni di lavoro straordinario devono essere avanzate esclusivamente per garantire l'assolvimento dei compiti istituzionali previsti dall'art.5 della legge 15 dicembre 1990, n.395.

Si richiama, pertanto, l'attenzione delle SS.LL. sulla assoluta necessità di una razionale utilizzazione delle risorse umane disponibili, significando che per le ore di lavoro straordinario richieste al personale deve essere garantito il pagamento e l'onere derivante deve trovare capienza, esclusivamente, **entro il budget assegnato.**

Va ribadita la necessità, nel pieno rispetto della salvaguardia della sicurezza, dell'ordine e della disciplina, che l'articolazione dei turni di servizio del personale di Polizia Penitenziaria, disciplinata dall'articolo 8 dell'Accordo Nazionale Quadro d'Amministrazione sottoscritto il 24.03.2004, sia disposta su quattro quadranti orari.



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO GIUSTIZIA MINORILE

Direzione Generale del Personale e della Formazione – Risorse Umane
UFFICIO I – Amministrazione del personale di Polizia Penitenziaria

Per la ripartizione nell'ambito della circoscrizione del monte ore assegnato, i Direttori dei Centri stabiliranno, previa contrattazione con le OO.SS. regionali e comunque tenendo conto della propria esperienza, delle proprie conoscenze in relazione alle diverse situazioni locali e, ovviamente, delle motivate richieste avanzate, in via primaria per i servizi istituzionali, dai direttori degli istituti e/o servizi dipendenti, il monte ore da assegnare per ogni istituto o servizio.

Il monte ore assegnato non potrà subire in nessun caso incrementi.

Disposizioni di carattere generale.

Le prestazioni di lavoro straordinario, disciplinate dall'art. 10 dell'Accordo Nazionale Quadro sottoscritto il 24.03.2004, devono essere richieste, con formale e motivato provvedimento, per assicurare il continuo e regolare svolgimento delle attività degli istituti e servizi minorili e per l'assolvimento degli impegni che la legge assegna al Corpo di Polizia Penitenziaria.

Si precisa, altresì, che conformemente a quanto previsto dall'art.3 comma 81, della legge Finanziaria 2008, le prestazioni di lavoro straordinario dovranno essere documentate con i previsti sistemi di rilevazione automatica delle presenze (badge).

Le prestazioni rese in difformità alle predette modalità di rilevamento dell'effettiva prestazione lavorativa eccedente l'orario di servizio non possono essere liquidate come espressamente previsto dalla succitata norma. A tal riguardo vale richiamare l'attenzione delle SS.LL. sulle lettere circolari n.7188 del 03.03.2008 e n.14732 del 08.05.2008.

Con decreto interministeriale, in fase di perfezionamento, predisposto di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in applicazione della legge 27.10.1987, n. 436, è stato stabilito in n. 450 ore annue il limite massimo pro capite, per non oltre undici mensilità, di prestazioni di lavoro straordinario del personale del Corpo di Polizia Penitenziaria in servizio presso ciascun istituto o servizio.

Si chiarisce che il suddetto limite massimo individuale mensile così stabilito, costituisce il tetto insuperabile di ore di lavoro straordinario che può essere richiesto al personale esclusivamente in casi eccezionali e, comunque, solo per esigenze di carattere istituzionale.

Ne consegue che, qualora unità di personale raggiungano il limite massimo individuale mensile sopra indicato, non sarà possibile richiedere alle stesse ulteriori prestazioni di lavoro straordinario nel predetto periodo.

Può accadere, tuttavia, che eccezionali esigenze di servizio connesse esclusivamente al mantenimento (o al ripristino) dell'ordine, della disciplina e della sicurezza dell'istituto, ovvero al soddisfacimento di non rinviabili esigenze del servizio di traduzione e piantonamento (quando le traduzioni siano richieste, ad esempio, senza preavviso dell'Autorità Giudiziaria, quando debba effettuarsi il ricovero ospedaliero di detenuti ex art. 17



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO GIUSTIZIA MINORILE

Direzione Generale del Personale e della Formazione – Risorse Umane
UFFICIO I – Amministrazione del personale di Polizia Penitenziaria

della legge 354/75, quando debba provvedersi al trasferimento urgente dei detenuti per motivi di sicurezza dell'Istituto ecc.), richiedendo l'impiego, in lavoro straordinario, di unità di personale che hanno già raggiunto il limite massimo, consentano l'ulteriore richiesta di prestazioni straordinarie; tale richiesta formalizzata, di volta in volta, dal direttore dell'istituto o servizio, con provvedimento motivato.

Il limite massimo mensile, in tal caso, può essere elevato a 60 ore pro-capite, previa autorizzazione di codeste Direzioni.

Resta inteso che l'attribuzione, in via assolutamente eccezionale, a singole unità di personale di un monte ore così elevato (60 ore) può essere disposta solo se la stessa trova capienza nel "budget" assegnato alla singola direzione, ufficio o servizio.

Deve, inoltre, valere il principio per cui la richiesta di prestazioni di lavoro straordinario è prioritariamente rivolta al personale che, nello spirito dell'art.10, comma 5, lettera c) dell'Accordo Nazionale Quadro d'Amministrazione sottoscritto il 24 marzo 2004, abbia espresso in precedenza, un "consenso", anche di massima, all'effettuazione di tali prestazioni.

E' del tutto ovvio, peraltro, che in presenza di particolari esigenze di servizio, la cui valutazione è rimessa alla esclusiva competenza e responsabilità dei direttori degli istituti e servizi, le prestazioni di lavoro straordinario possono essere disposte anche senza il preventivo consenso del dipendente.

Va anche precisato che i turni di riposo compensativo possono essere concessi, in luogo del pagamento dello straordinario e con le modalità indicate all'articolo 11 del più volte citato Accordo Nazionale Quadro d'Amministrazione, esclusivamente a richiesta del dipendente.

Premesso quanto sopra, al fine di evitare, come da più parti segnalato, che per la quantificazione delle ore di lavoro espletate, nel corso di ciascun mese, siano applicate differenti procedure di calcolo si precisa che, essendo il personale di Polizia Penitenziaria tenuto contrattualmente ad effettuare trentasei ore di lavoro settimanale, il calcolo per l'attribuzione del compenso per lavoro straordinario mensile va operato sommando le ore e le frazioni di esse risultanti in eccedenza alle trentasei previste per ciascuna settimana del mese di riferimento.

Disposizioni organizzative e di attuazione.

Date le disposizioni di carattere generale, si ritiene utile precisare che:

1. al personale in missione o temporaneamente assegnato presso altro istituto o servizio **non devono essere richieste, di regola, prestazioni di lavoro straordinario** tranne che per documentate "impreviste ed eccezionali" esigenze connesse al mantenimento dell'ordine, della disciplina e della sicurezza dell'istituto o servizio sede di missione o di assegnazione temporanea. **In tale circostanza le prestazioni di lavoro straordinario espletate dal dipendente sono totalmente computate a carico del monte ore**



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO GIUSTIZIA MINORILE

Direzione Generale del Personale e della Formazione – Risorse Umane
UFFICIO I – Amministrazione del personale di Polizia Penitenziaria

- assegnato alla Direzione che ha disposto la prestazione lavorativa straordinaria e che deve garantire il pagamento delle prestazioni rese, da contenersi pur sempre nel limite massimo previsto;
2. nessuna prestazione di lavoro straordinario può essere richiesta a coloro i quali sono stati dichiarati parzialmente non idonei al servizio, in attuazione del D.P.R. 25.10.1981, n.738;
 3. il personale di Polizia Penitenziaria che abbia superato il cinquantesimo anno di età o che abbia svolto oltre trenta anni di servizio, il personale femminile e quello in situazione monoparentale (con prole di età inferiore ai tre anni), il personale maschile quando la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a prestare assistenza alla prole ed il personale che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n.104 è esentato a domanda dall'espletamento di prestazioni di lavoro straordinario, salvo inderogabili e comprovate esigenze di servizio;
 4. per il personale impegnato nella frequenza di corsi di formazione o di aggiornamento, a tempo pieno, l'orario di servizio giornaliero è quello stabilito, per lo svolgimento dell'attività didattica e/o addestrativa, dalla direzione dell'istituto d'istruzione presso cui ha sede il corso. Al predetto personale sarà corrisposto, per il tramite delle Direzioni d'appartenenza, il compenso per prestazione di lavoro straordinario qualora l'attività didattica e/o addestrativa si protragga oltre il suddetto orario;
 5. al personale che, formalmente autorizzato svolge l'orario di lavoro settimanale articolato su cinque giorni lavorativo, non devono essere richieste, di regola, prestazioni di lavoro straordinario tranne che per documentate, imprevedute ed eccezionali esigenze, connesse esclusivamente al mantenimento ed al ripristino dell'ordine e della sicurezza dell'istituto.

Si rammenta, comunque, che il servizio svolto dal predetto personale, per l'espletamento dei turni di cui all'art.8 del citato Accordo Quadro Nazionale e per altre esigenze, va sempre contenuto nell'orario di lavoro settimanale.

Verifiche e controlli.

Le presenti disposizioni intendono contribuire concretamente al decentramento di funzioni gestionali agli organi periferici riservandosi, com'è giusto, le sole attività di indirizzo, di impulso e di controllo; attività queste demandate dall'Ordinamento ai Direttori dei Centri, in primo luogo e, quindi, all'Amministrazione Centrale.

Di conseguenza si dispone quanto segue.

Inizialmente, attraverso la procedura informatizzata (S.I.G.P.), ciascuna Direzione di istituto o servizio stabilirà, visualizzerà, in relazione al monte ore medio assegnato dalla Direzione del Centro il monte complessivo disponibile per l'anno



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO GIUSTIZIA MINORILE

Direzione Generale del Personale e della Formazione – Risorse Umane
UFFICIO I – Amministrazione del personale di Polizia Penitenziaria

2008 e quello medio mensile entro il quale potranno essere richieste, mensilmente, prestazioni di lavoro straordinario.

Con cadenza mensile, ciascuna Direzione di istituto o servizio trasmetterà al competente Centro un prospetto analitico in cui sono indicati i nominativi del personale che ha espletato prestazioni di lavoro straordinario, il numero delle ore di lavoro straordinario effettivamente prestate da ciascuno, il numero delle ore retribuite e gli eventuali turni di riposo compensativo, richiesti dal dipendente, concessi o da concedere in luogo della retribuzione per il lavoro straordinario prestato.

Devono essere, altresì, comunicati mensilmente, in relazione al monte ore assegnato all'istituto o servizio, il numero totale delle ore ammesse a pagamento nel mese di riferimento e l'eventuale scostamento dalla media mensile inizialmente stabilita dalla Direzione dell'istituto o servizio.

I Centri, in presenza di eventuali incongruenze ed anomalie, adotteranno immediatamente ogni necessaria iniziativa atta ad eliminare la disfunzione o l'eventuale irregolarità riscontrata.

L'Amministrazione centrale si riserva di effettuare controlli diretti e mirati per verificare che le richieste di prestazioni di lavoro straordinario siano contenute entro il limite del budget assegnato e che le presenti disposizioni siano osservate scrupolosamente.

Conclusioni.

Le presenti disposizioni intendono perseguire, com'è evidente, risultati di buona amministrazione in linea con le esigenze di trasparenza che sempre più informano l'ordinamento italiano.

Si ritiene, pertanto, di dover evidenziare, ancora una volta, che nessun inadempimento o difforme interpretazione delle presenti disposizioni potrà essere tollerato e che la gestione delle disponibilità finanziarie relative al pagamento del compenso per lavoro straordinario, della quale i titolari degli istituti e servizi risponderanno dal punto di vista amministrativo e contabile, prima ancora che disciplinare, deve essere improntata a puntuale rigore ed alla massima trasparenza.

I Centri, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, eserciteranno appieno le proprie prerogative di impulso, di indirizzo e di controllo.

La presente lettera circolare dovrà essere trasmessa agli istituti e servizi di propria competenza.

Si assicuri.

BOZZA
IL DIRETTORE GENERALE
Luigi DI MAURO

Assegnazione Provvisoria
Lavoro Straordinario Personale di Polizia Penitenziaria
Cap.2019 Es.Fin.2008

Importo lordo	Componente netta - p.g.01	Irpef - p.g.02	p.g.03
€ 2.096.815,00	€ 1.291.143,00	€ 537.115,00	€ 268.557,00

	ORE medie		
	Feriatale	Notturmo	TOTALE
Disponibilità in bilancio	136.993	52.806	10.930
Assegnazione	121.559	52.006	10.696
Riserva	15.434	800	234

	Importo Lordo corrispondente alle ore medie	ORE medie				ORE				
		Feriatale	Notturmo	Notturmo/Fest.	TOTALE	Feriatale	Notturmo	Notturmo/Fest.	TOTALE	
C.G.M. Bari	€ 128.800,00	€ 85.000,00	€ 33.000,00	€ 10.800,00	8.500	3.000	900	12.400		
C.G.M. Bologna	€ 91.100,00	€ 61.000,00	€ 25.300,00	€ 4.800,00	6.100	2.300	400	8.800		
C.G.M. Cagliari	€ 89.307,00	€ 61.570,00	€ 20.769,00	€ 6.948,00	6.157	2.799	579	9.535		
C.G.M. Catanzaro	€ 123.700,00	€ 78.000,00	€ 38.500,00	€ 7.200,00	7.800	3.500	600	11.900		
C.G.M. Firenze	€ 83.200,00	€ 47.000,00	€ 30.800,00	€ 5.400,00	4.700	2.800	450	7.950		
C.G.M. L'Aquila	€ 51.600,00	€ 40.000,00	€ 11.000,00	€ 600,00	4.000	1.000	50	5.050		
C.G.M. Milano	€ 191.800,00	€ 116.000,00	€ 83.600,00	€ 12.000,00	11.800	5.800	1.000	18.600		
C.G.M. Napoli	€ 278.900,00	€ 180.000,00	€ 91.300,00	€ 27.800,00	16.000	8.300	2.300	26.600		
C.G.M. Palermo	€ 291.500,00	€ 186.000,00	€ 82.600,00	€ 24.000,00	18.500	7.500	2.000	28.000		
C.G.M. Roma	€ 237.800,00	€ 150.000,00	€ 77.000,00	€ 10.800,00	15.000	7.000	900	22.900		
C.G.M. Torino	€ 145.800,00	€ 94.000,00	€ 44.000,00	€ 7.800,00	9.400	4.000	650	14.050		
C.G.M. Venezia	€ 72.400,00	€ 45.000,00	€ 22.000,00	€ 5.400,00	4.500	2.000	450	6.950		
D.G.M. I.C.F.	€ 118.101,00	€ 91.020,00	€ 22.077,00	€ 5.004,00	9.102	2.007	417	11.526		
Totale	€ 1.831.649,00	€ 1.215.590,00	€ 572.066,00	€ 128.352,00	121.559	52.006	10.696	184.261		